



# Il volontariato nelle cooperative sociali

Trento, 22 marzo 2024

Francesco Natalini

# Le cooperative sociali. La legge 381/1991

## 1. Definizione.

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

**a)** la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere **a), b), c), d), l), e p)**, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

Vedi slide successiva

**b)** lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di **persone svantaggiate**.

# Altre attività esercitabili dalle Coop tipo A

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al **comma 4**;



# Cosa dice il comma 4 ?

4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b) **persone svantaggiate o con disabilità** ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.



# Legge 381/1991

2. Si applicano alle cooperative sociali, **in quanto compatibili** con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

# Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali **possono** prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

# Soci volontari

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative [vedi slide successiva].



# Assicurazione Inail soci volontari



Il D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 25 giugno 1992, n. 148) ha disposto che, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia assunta, a base del calcolo dei premi e della prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari delle cooperative sociali che prestano la loro attività gratuitamente, una **retribuzione convenzionale giornaliera** in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Dal 1° luglio 2023:  
**valore giornaliero € 64,07;**  
valore mensile € 1.601,78;  
valore annuale: € 19.221,30


# Assicurazione soci volontari

Consigliabile anche una polizza RCT



# Soci volontari

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese **effettivamente sostenute e documentate**, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.



Vedi slide successiva

# Nota Ministero del Lavoro del 22.10.2020 n.10979.

## Art.2 Legge 381/1991

«4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese **effettivamente sostenute e documentate**, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.»



## Art.17, comma D.Lgs 117/2017

“...le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.





# Legge 381/1991

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate **in misura complementare** e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

# Il pensiero del MIMIT



*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

## Distinzione tra soci

Il MIMIT evidenzia che dalle risultanze dell'attività ispettiva eseguita sulle cooperative sociali è emerso che non sempre è correttamente osservata la distinzione esistente tra la figura del socio volontario e quella del socio cooperatore.

### Soci volontari

Il socio volontario è colui che concorre, animato da spirito solidaristico, al perseguimento dello scopo sociale ovvero l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

### Soci cooperatori

I soci cooperatori delle cooperative sociali sono coloro che, prestando l'attività professionale o lavorativa, acquistando o fornendo beni o servizi dalla, o alla, cooperativa, concorrono fattivamente al raggiungimento del cd "vantaggio mutualistico", che si produce direttamente nella loro sfera giuridico-economica. In particolare, i soci cooperatori delle cooperative sociali, sia di tipo a) che di tipo b), sono i soci lavoratori.




La Nota prot. n.  
104669 del  
03.04.2023 del  
MIMIT

# Soci volontari di coop.soc. e CDA

L'art. 2542, 3° comma, c.c. dispone che:

**“La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche”.**



Ovviamente, i soci volontari  
**possono essere nominati  
consiglieri**  
in numero tale da non violare il  
precetto ex art. 2542

# Raccomandazione per i revisori


Il MIMIT impartisce le seguenti indicazioni ai propri revisori:

1. il regolamento del socio lavoratore (art.6 della Legge n. 142/2001) regola esclusivamente i rapporti tra la società e i soci lavoratori e non si applica ai soci volontari.
2. non si può ricorrere ai soci volontari per sostituire gli operatori professionali
3. in caso di utilizzazione dei soci volontari non in misura complementare, ma per sostituire le prestazioni che sarebbero da eseguire da parte dei soci lavoratori, si impone un approfondimento di indagine teso all'esclusione dell'esistenza di forme di etero gestione dell'ente.



# Le coop. Sociali possono avere volontari non soci ?

L'art.17 comma 2 del Codice Terzo Settore stabilisce che il volontario è: "una persona che per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".



Cio dovrebbe significare che il volontario ha una totale autonomia, potendo scegliere di svolgere la propria attività in proprio o tramite un ente del Terzo Settore (ETS).

# Le coop. Sociali possono avere volontari non soci ?

## Tesi negativa

Nota congiunta dell'alleanza delle Cooperative Italiane relativa alle conseguenze della riforma dell'impresa sociale sulla disciplina delle cooperative sociali 30 novembre 2018,

«..é preclusa la possibilità di impiegare volontari che non assumano lo status di soci.»

Si cita:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -  
MINISTERO DEL LAVORO, Nota congiunta Prot. n.  
29103 del 31.01.2019



## Tesi permissiva

Le coop. sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale sicché le disposizioni del D.Lgs 112 e 117 si applicano, in quanto compatibili, anche alle coop.sociali.

Non c'è incompatibilità, in quanto la legge 381 non vieta espressamente (\*) il volontariato ai non soci, sicché si applicano le regole generali.

(\*) In ambito economico «è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge», Corte Cost. 200/2012.

# Nota congiunta Prot. n. 29103 del 31.01.2019

## «g) Volontari nell'impresa sociale

Con riferimento all'articolo 13, comma 2 riguardante la prestazione di attività di volontariato nelle imprese sociali, si ritiene che le cooperative sociali nell'impiego dei soci volontari debbano continuare ad attenersi alla disciplina di cui alla legge n. 381/1991 rispettando le percentuali previste dalla stessa.»



## Ancora sulla Nota n.10979 del 22.10.2020

«Tale posizione risulta condivisa dal Ministero dello sviluppo economico: partendo dall'assunto che "seguendo il principio della gerarchia delle fonti si può ragionevolmente ritenere che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 sopra citato, alle cooperative sociali si applichino gli articoli da 17 a 19 del d.lgs. n. 117/2017 (...) diretti a disciplinare la figura del volontario che svolge la propria attività tramite l'ente del Terzo settore", considerato che "(...) l'esame di compatibilità effettuato non evidenzia nella citata legge n. 381 una **norma ostativa** all'applicazione dei suddetti articoli 17-19, ben potendosi interpretare la stessa come **integrativa** della disciplina speciale dettata dall'art. 2 della L. n. 381 per i soli soci volontari.".

# Riqualficazione del volontario

«Falso» volontario (socio o non)



Riqualficazione



Lavoro subordinato

Addebito contributi

+

Sanzioni civili per evasione


Maxi-sanzione

Possibile sanzione interdittiva

Incidenza su Durc (6 mesi) e «patente a punti» (5 crediti)

# D.L. 22.02.2022 n. 12

## Maxi sanzione sul lavoro nero



3. **Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste** dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

b) da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

D.L. 22.02.2022 n. 12

## Maxi sanzione sul lavoro nero

3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Grazie per l'attenzione !



# Art. 17. Volontario e attività di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.[16]
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

# Art. 18. Assicurazione obbligatoria

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.[18]

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

## Art. 19. Promozione della cultura del volontariato

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.
3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.
4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».

## Art. 40. Rinvio

1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

## (D.Lgs 112/2017) Art. 13. Lavoro nell'impresa sociale

1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale.

2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui **all'articolo 1, comma 3**, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, **non può essere superiore a quello dei lavoratori**. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2-bis. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.